

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **757/1988** (ECLI:IT:COST:1988:757)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **20/06/1988**

Deposito del **30/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **06/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **15883**

Atti decisi:

N. 757

ORDINANZA 20-30 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: , prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977"), e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sul ricorso proposto dal Comune di Parma contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Parma nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con ordinanza 27 aprile 1982, emessa nel corso del giudizio promosso dal Comune di Parma per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno 28 dicembre 1976 n. 155-56, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 119 e 130 Cost. - questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977") e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari") che, sino al 1981, hanno attribuito al Ministro dell'Interno il potere di autorizzare comuni e province ad assumere mutui a copertura di bilanci deficitari, nonché di disporre, eventualmente, la riduzione per il riequilibrio dei bilanci stessi;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, in quanto esse non preciserebbero le forme ed i limiti in base ai quali il Ministro dell'Interno può ridurre i mutui richiesti dai comuni, il che, oltre a contrastare con l'art. 130 Cost., violerebbe altresì l'art. 3 Cost., perché la mancanza di parametri obiettivi di valutazione potrebbe condurre a diversità di trattamento fra gli enti locali;

che si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte il Comune di Parma, che con argomentazioni analoghe a quelle prospettate nella ordinanza di rimessione chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni di legge;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che le disposizioni impugnate, rientrando in un complesso ed articolato sistema normativo inteso a realizzare, ai fini contemplati dall'art. 119 Cost., il coordinamento, anche congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza pubblica complessivamente considerata, impongono al Ministero dell'Interno di dedurre dal contesto finanziario generale i criteri di ponderazione delle richieste di mutuo avanzate dai Comuni;

che il controllo ministeriale configurato dalle norme impugnate e, quindi, limitato ad atti di esclusiva e diretta natura finanziaria, è intrinsecamente ancorato a parametri obiettivi di valutazione desumibili dagli indirizzi generali della politica finanziaria pubblica esplicitati nelle leggi finanziarie;

che l'eventuale diniego di autorizzazione ad assumere mutuo a copertura di bilancio deficitario o l'eventuale riduzione dell'importo del mutuo sono assoggettati al sindacato del giudice amministrativo che, nel verificare la congruità della motivazione, ha la possibilità di accertare di volta in volta mediante i mezzi istruttori di cui dispone, ed in particolare con richiesta di chiarimenti, se il Ministero dell'Interno abbia fatto corretta applicazione di criteri obiettivi desumibili, anche sulla base di elementi comparativi, dal sistema delle norme finanziarie e di quelle congiunturali, nonché dagli indirizzi assunti in via di massima nel negare o nel concedere l'autorizzazione, indirizzi che possono dedursi anche per implicito da un confronto con gli altri provvedimenti adottati nello stesso periodo;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 189 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977") e 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari"), sollevate, in riferimento gli artt. 3, 119 e 130 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.